



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3005 del 2020, proposto da

Francesco Dinatolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Calabria non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Vincenzo Cotroneo non costituito in giudizio;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 della Regione Calabria;
- dell'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione

al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2019/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 89 del 12 novembre 2019;

- della graduatoria definitiva, nella parte in cui il ricorrente è collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e del Decreto n 1960 del 26.02.2020 recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022;

- della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;

- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi:

- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti;

- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006;

- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale della Regione; nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso è stato notificato, oltre che alle Amministrazioni resistenti, solo a un controinteressato, ma l'eventuale accoglimento dello stesso potrebbe arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la

notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, ordinanza 12 novembre 2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ordinanza 15 aprile 2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ordinanza 13 ottobre 2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea” e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

In adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali delle Amministrazioni intimare, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, e il numero di registro generale del ricorso;

- 2 - il nome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria impugnata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso;
- 5- il testo integrale della presente ordinanza.

Le Amministrazioni intime hanno l'obbligo di pubblicare senza indugio sul proprio sito istituzionale - previa consegna su supporto informatico da parte del ricorrente - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati.

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
  - 2) dovrà rilasciare al ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
  - 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).
- Inoltre, il Collegio ritiene di dover disporre che:
- il ricorrente dovrà inviare quanto necessario alle Amministrazioni intime entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
  - le Amministrazioni intime dovranno pubblicare quanto sopra indicato entro il termine di 7 giorni dalla richiesta completa del ricorrente, e rilasciare senza indugio l'attestato di avvenuta pubblicazione;
  - entro il termine perentorio di 5 giorni dal suo rilascio, il ricorrente dovrà depositare in giudizio tale attestato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare l'udienza camerale del 23.06.2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Dauno Trebastoni**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**